



Avv. Elisabetta Fragapane

(PATROCINANTE IN CASSAZIONE)

Sede Principale: *Via Croce n° 36 – 92020 Santa Elisabetta (AG)*

Sede Operativa: *Via Jean Houel n° 62 - 90138 Palermo*

Telefax: +39 0915077903 - Mob.: +39 3381169043

p.e.o.: elifragapane@libero.it p.e.c.: elifragapane@avvocatiagrigento.it

ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE - SEZIONE LAVORO

RICORSO ORDINARIO

Della Sig.ra **PANEPINTO ANTONELLA**, nata il 05/02/1980 ad Agrigento e residente in Cammarata, nella Via Firenze n° 54 – C.F.: PNPNNL80B45A089Z, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Fragapane del Foro di Agrigento ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio, in Palermo, nella Via Jean Houel n° 62 (C.F.: FRGLBT80M46A089F, fax: [0915077903](tel:0915077903), p.e.o.: elifragapane@libero.it, p.e.c.: elifragapane@avvocatiagrigento.it), giusta procura allegata, da intendersi apposta in calce al presente atto, anche ai sensi dell'art. 18-V comma del D.M. Giustizia 44/2011, sostituito e modificato dal D.M. Giustizia 48/2013

contro

- Il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t. - C.F. 80185250588, domiciliato *ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, nella Via V. Villareale n° 6*;
- L'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante pro-tempore – C.F.: 80018500829, domiciliato per la carica *presso gli Uffici di Palermo, nella Via G. Fattori n° 60*;
- L'**Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo**, in persona del legale rappresentante p.t. – C.F.: 80012100824, domiciliato per la carica *presso gli Uffici di Palermo, nella Via San Lorenzo Colli n° 312/G*

per la declaratoria

del diritto della ricorrente al trasferimento con decorrenza giuridica dall'A.S. 2021/'22 presso una delle sedi scolastiche indicate in domanda di mobilità territoriale, secondo l'ordine prescelto in base al criterio del punteggio più alto

e la condanna

dell'Amministrazione Scolastica competente a conferire in favore della ricorrente con decorrenza dall'A.S. 2021/'22 la titolarità di cattedra presso una delle sedi scolastiche indicate in domanda di mobilità, secondo l'ordine prescelto in base al criterio del punteggio più alto

PREMESSO IN FATTO



La ricorrente, **docente su posto di sostegno per la scuola primaria**, vanta tredici anni di ruolo e sette anni di pre-ruolo nella scuola primaria, precedenti a quello oggetto del giudizio (come può ben leggersi nel documento di notifica del punteggio attribuito per l'A.S. 2021/'22 dall'Amministrazione Scolastica, di cui meglio si dirà in appresso, nonché nel contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in uno con il provvedimento di conferma in ruolo, nel decreto di ricostruzione della carriera e nel certificato di servizio che si allegano - doc. "1a-b-c").

Attualmente, ella è **titolare presso l'I.C. Termini/Tisia D'Im.-R.Salvo**.

a) La ricorrente - auspicando vivamente di potersi avvicinare alla propria abitazione familiare - chiedeva per l'Anno Scolastico 2021/2022 con apposita domanda il trasferimento di sede, in via principale su posto di sostegno (preferendo, nell'ordine, sostegno psicofisico, in seconda istanza sostegno vista ed in terza istanza sostegno udito), in via subordinata su posto comune (cfr. la domanda inoltrata e le autocertificazioni allegate alla stessa - doc. "2").

Indi, ella invocava il trasferimento scegliendo le sedi scolastiche più vicine al proprio luogo di residenza, dalla num. 1 alla 14 nel territorio provinciale agrigentino, mentre la 15ma è ubicata sempre in Provincia di Palermo, ma molto più vicina al proprio comune di residenza rispetto all'attuale sede di titolarità, secondo il seguente ordine di preferenza:

01. Scuola Giovanni XXIII; 02. Scuola Melaco; 03. Scuola De Cosmi; 04. Scuola Giacinto Giordano Ansalone; 05. Scuola Capuana; 06. Scuola A. Manzoni; 07. Scuola Via Bersagliere Urso; 08. Scuola Garibaldi; 09. Scuola Quadrivio; 10. Scuola Lauricella; 11. Scuola Roncalli; 12. Scuola Generale Macaluso; 13. Comune di Canicattì; 14. Distretto 005-Ag; 15. I.C. Lercara E.-Sartorio.

b) Nella sua domanda, ella autocertificava svariati titoli formativi ed abilitanti di cui è in possesso (cfr. la dichiarazione dei titoli, delle esigenze di famiglia e del servizio svolto, allegate alla domanda succitata, nonché la documentazione inerente la stabilizzazione della docente sopra citata e i titoli, che si allegano in copia integrale, ivi incluso il corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno - doc. "3a-b").

c) L'Amministrazione Scolastica le assegnava un punteggio definitivo complessivo pari a **punti 229.00 nella domanda di mobilità**, di cui 84 punti aggiuntivi per il sostegno, 7 punti aggiuntivi per i figli minori e 6 per il "comune" ricongiungimento familiare (cfr. lettere di notifica del punteggio - doc. "4").

d) Non veniva concesso il trasferimento richiesto e rimaneva, pertanto, ingiustamente leso il diritto soggettivo della ricorrente ad ottenere il chiesto trasferimento, atteso che nell'ambito della



procedura entro cui concorrevano anche la Sig.ra Panepinto molte cattedre venivano assegnate a docenti con punteggi di gran lunga inferiori e privi di qualsivoglia diritto di precedenza (cfr. il bollettino dei movimenti, pubblicato dall'USP di Agrigento in data 07/06/2021 – doc. “5”).

Invero, nell'Anno Scolastico corrente, i docenti “avvantaggiati” hanno beneficiato di una ingiusta modalità di distribuzione delle cattedre, che l'Amministrazione Scolastica ha continuato a disporre per l'A.S. 2021/'22, nel vigore del CCNI per la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. vigente per il triennio 2019/'20-2020/'21-2021/'22, sottoscritto il 06/03/2019, coordinato con l'Ordinanza Ministeriale 106 emessa il 29/3/2021 in specifico riferimento alla mobilità per l'Anno 2021/'22 (cfr. doc. “6” e “7”).

e) I sopra elencati docenti hanno potuto giovare delle previsioni del suddetto CCNI laddove, del tutto ingiustamente, nel fissare il procedimento dei trasferimenti e dei passaggi, già nell'art. 6 si suggella ancora una volta un illegittimo accantonamento di posti per le nuove immissioni/passaggi di ruolo, che sono stati trattati in via del tutto prioritaria rispetto alla mobilità interprovinciale (comma 3, art. 6 CCNI).

Altresì, anche nel procedere alla movimentazione territoriale del personale, l'Amministrazione Scolastica, utilizzando la contrattazione integrativa anzidetta, ha di fatto creato una ulteriore illegittima riserva/accantonamento di posti in favore dei soggetti che chiedono “trasferimenti all'interno del comune” (I fase della procedura); solo in un secondo momento vengono istruiti i “trasferimenti tra comuni della stessa provincia” (II fase della procedura) e, addirittura, si lascia relegata alla terza ed ultima fase la mobilità territoriale interprovinciale, come può leggersi nell'art. 6 del CCNI 2019/'20 dianzi citato (comma 1, art. 6 CCNI).

Ed ancora, il comma 8 dell'art. 6 espressamente prevede illegittimamente che, pure ex ante rispetto alle operazioni di mobilità, vada assegnata de plano la titolarità al docente incaricato nella scuola in cui costui matura la scadenza dell'incarico triennale al 31 Agosto, anche in questo caso in assoluta violazione del criterio meritocratico di cui meglio si dirà in appresso, in danno della ricorrente.

E non è finita, poichè l'art. 8 del medesimo CCNI, nel disciplinare le “sedi disponibili”, prevede espressamente che dalle disponibilità iniziali vadano ingiustamente detratte, a priori, le cattedre occupate dal personale rientrato nel ruolo di provenienza di cui all'art. 7 e che nell'A.S. 2021/2022:

- per le nuove immissioni in ruolo, vadano accantonate in via prioritaria il 50% delle disponibilità;



- nella fase in cui si movimentava il restante 50%, il 50% di tale quota è destinato alla mobilità professionale e solo il restante 50% - infine - viene distribuito nella mobilità interprovinciale (ovvero, la metà della metà dei posti disponibili).

La mancata assegnazione della ricorrente secondo l'ordine indicato in domanda è, quindi, frutto dell'illegittimo meccanismo che ha regolato le suddette operazioni di mobilità, anche alla luce della circostanza che lo stesso CCNI si pone in aperto contrasto con la legge, nel momento in cui - in particolare, nell'Allegato I - precisa che solo all'interno di ciascuna delle operazioni indicate l'ordine di graduatoria è dato dal più alto punteggio, con la conseguenza concreta che - se in una operazione prioritaria il candidato col punteggio più alto ha, per esempio, 10 punti - costui sarà avvantaggiato rispetto a soggetti come la Sig.ra Panepinto che, con ben 229 punti riconosciuti dall'Ufficio, verrà esaminata solo in una successiva fase delle operazioni, allorquando non residueranno più posti disponibili per la mobilità territoriale.

Non può, pertanto, revocarsi in dubbio che veniva stravolto il criterio meritocratico del punteggio e, peraltro, non corrisponde nemmeno al vero che i posti messi a disposizione all'inizio delle operazioni possano essersi esauriti prima di giungere a movimentare la Sig.ra Panepinto, innanzitutto poichè per un motivo imperscrutabile sono stati movimentati soggetti senza alcuna precedenza e con minor punteggio posto della ricorrente e, poi, alla luce anche dei seguenti ulteriori elementi inequivocabili: nella scuola primaria, in Provincia di Agrigento contestualmente alla pubblicazione dei bollettini dei movimenti (doc. "5" cit.) l'Ufficio Scolastico Provinciale pubblicava il prospetto sintetico contenente le citate disponibilità iniziali e i posti rimasti disponibili alla fine di tali movimenti, inizialmente pari a 31 posti di sostegno e 69 posti comuni (doc. "8"), di cui residuavano rispettivamente 8 e 6 posti; detti posti residui, che - in verità - erano quelli illegittimamente accantonati per le nuove immissioni in ruolo (come si evince dallo stesso tabulato sintetico, ove sono - giust'appunto - 8 nel sostegno e 6 nell'insegnamento comune i posti accantonati per le nuove immissioni in ruolo), secondo una procedura abnorme, nonostante ci fosse una moltitudine di docenti che agognava il tanto auspicato rientro nella propria provincia di origine, rimanevano - a conclusione dei trasferimenti disposti nel mese di Giugno - completamente intatti, destinati ad illegittime nuove immissioni in ruolo o alla stipula di illegittimi contratti di lavoro a tempo determinato.

Tale ultima circostanza può essere riscontrata nella Nota Prot. 11587 pubblicata il 23/7/2021 dall'USP di Agrigento, in cui si precisava che - tenuto conto delle richieste delle scuole - sarebbero stati distribuiti ben 250 posti ulteriori di sostegno nella scuola primaria, in deroga



rispetto alla originaria dotazione organica (doc. "9"), di fatto distribuiti nei giorni successivi, come da prospetto pubblicato dal medesimo USP il 29/7/2021 (doc. "10").

Ed ancora, in data 9/8/2021, con la Nota Prot. 12363 l'USP di Agrigento procedeva espressamente all'accantonamento di 209 posti nella scuola primaria in favore dei docenti aspiranti all'incarico a tempo determinato in possesso del titolo per l'insegnamento di sostegno (doc. "11").

Altresì, può leggersi la Nota Prot. 13424 del 3/9/2021, con cui veniva approvato l'elenco del personale docente destinatario di incarico annuale ed in cui si legge che venivano stipulati ben 12 contratti a termine per posti di sostegno nella scuola primaria nella provincia di Agrigento (doc. "12").

f) Posto quanto sopra, la mancata assegnazione della Sig.ra Panepinto presso uno dei Comuni preferiti in domanda e gli atti ad essa presupposti, connessi, conseguenti e/o collegati, ivi compreso il contratto integrativo sulla mobilità valevole per l'A.S. 2021/'22, sono illegittimi,

CONSIDERATO IN DIRITTO

Precisazioni preliminari: sulla giurisdizione del Giudice ordinario, sulla competenza territoriale e sull'assenza di eventuali controinteressati.

a) - Preliminarmente, si appalesa doveroso precisare che il caso di specie rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, come suggellato all'unisono dalla giurisprudenza.

Illuminante, a tal proposito, è la sentenza del **Consiglio di Stato N. 2972/2016**, secondo cui << *La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima.*

In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. >>.

b) - Con riferimento alla competenza territoriale del Giudice adito, si appalesa opportuno soffermarsi sulla portata applicativa dell'art.413-V comma c.p.c., che recita testualmente: "*competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto*".



Nella nota in calce all'articolo viene precisato che detto foro "è speciale ed ha carattere esclusivo e non concorrente", come tale inderogabile, per espressa previsione dell'art. 25 c.p.c..

Il più recente e pacifico orientamento giurisprudenziale interpreta i citati dettami codicistici in combinato disposto con l'art.5 c.p.c. secondo cui "la competenza si determina con riguardo (...) allo stato di fatto esistente al momento di proposizione della domanda".

Ebbene, quest'ulteriore interpretazione della Suprema Corte fa riferimento al luogo in cui il docente, al momento della introduzione della lite, vanta in concreto la titolarità della sede di insegnamento e, nel caso di specie, si tratta dell'Istituto Comprensivo Termini/Tisia D'Im.-R.Salvo, con sede in Termini Imerese, come può riscontrarsi nel cedolino paga del mese corrente, che si allega sub "13" (si veda, in proposito, **Cass. 21690/2011**; quest'ultimo orientamento è, peraltro, in armonia con la ratio dell'art. 413-V comma c.p.c. che mira a favorire il lavoratore garantendogli "il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria", come ribadito anche da **Cass. 15344/2004**, pure al fine di rendere più agevole e l'attività istruttoria per reperire gli elementi probatori necessari al giudizio - in tal senso, **Cass. 3111/2012**).

c) - Altresì, prima di entrare nel merito della vicenda, pare opportuno precisare che allo stato attuale non si pone nel presente giudizio alcun problema di conoscenza giuridica del ricorso da parte di eventuali controinteressati, poiché la docente non rivendica una determinata sede di servizio (cfr. **Ordinanza del Tribunale di Vercelli del 03/01/2017** su fattispecie analoga), ma - in particolare - indica interi Comuni e Distretti in domanda e, per questo motivo, può essere ivi assegnata anche in soprannumero, pure alla luce della circostanza che - esaurita la procedura di movimentazione - l'Ufficio Scolastico Provinciale continuerà a rideterminare e mettere a disposizione posti cd. "in deroga" e/o incarichi annuali di varia sorta.

Sul piano del merito, si osserva che - in presenza di posti rimasti disponibili - risulta alquanto irragionevole il diniego del trasferimento in favore della Sig.ra Panepinto, oltre che per le superiori ragioni di fatto, anche per i seguenti ordini di motivi in diritto.

..*.*.*

I) LA DISCIPLINA LEGISLATIVA E CONTRATTUALE IN VIGORE, con riferimento al "criterio meritocratico del punteggio più alto".

L'operato dell'Amministrazione resistente si appalesava illegittimo laddove, all'esito della procedura di mobilità, la ricorrente non otteneva il trasferimento interprovinciale richiesto, mentre altri concorrenti della stessa procedura, con un punteggio inferiore, sono stati assegnati alle sedi indicate con priorità.



Ciò premesso, giova inquadrare brevemente la disciplina normativa e contrattuale applicabile al caso di specie.

a) Le regole generali sulla mobilità del personale docente erano contenute in origine nell'**art. 462 del D.Lgs. 297/1994**, i cui commi dal 2 al 6 sono attualmente ancora in vigore.

In esso, si legge:

<< 3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai Provveditori agli Studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.

4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.

5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463 [disapplicato dal CCNL 04/08/95], con l'osservanza delle precedenze previste per particolari categorie di docenti >>.

b) L'**art. 48 del CCNL Scuola del 1995** da ultimo citato, che ha abrogato l'art. 463 del T.U. Scuola, a sua volta, ribadiva l'imprescindibilità delle tabelle di valutazione dei titoli nella formazione delle relative graduatorie. In esso, si legge quanto segue:

<< 1. La mobilità del personale docente ed educativo deve essere finalizzata al più proficuo impiego del personale medesimo, anche attraverso la eliminazione delle situazioni di esubero.

2. Per la realizzazione di tale finalità la mobilità professionale è equiparata a quella territoriale, secondo modalità da definire mediante accordi decentrati a livello nazionale ai sensi del precedente art. 5.

3. Gli accordi di cui al comma precedente disciplineranno altresì l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri di formazione delle relative graduatorie, la formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, nonché le condizioni e le modalità per l'esercizio dei diritti di precedenza.

4. I predetti accordi dovranno tener conto comunque dei seguenti principi di carattere generale:

a) i passaggi di cattedra e di ruolo restano subordinati al possesso del titolo di abilitazione;

b) le operazioni di trasferimento interprovinciale e passaggio relative a personale appartenente a ruoli che si trovino in situazione di esubero hanno la precedenza sulle analoghe operazioni concernenti il personale appartenente a ruoli che non versino nella citata situazione [...]

6. Le operazioni di utilizzazione del personale docente sono effettuate, anche entro ambiti territoriali sub provinciali, secondo criteri e modalità definiti mediante accordi con le organizzazioni sindacali da stipulare a livello provinciale.

7. I predetti accordi dovranno tener conto comunque dei seguenti principi di carattere generale:

[...] b) tutte le operazioni di utilizzazione, anche per altri ruoli, sono disposte annualmente dopo le operazioni di trasferimento, anche annuale, e di passaggio, con precedenza rispetto alle operazioni di assegnazione provvisoria



nell'ambito della provincia e di assegnazione della sede ai docenti di nuova nomina;

c) sono consentite le operazioni di utilizzazione, anche per altri ruoli, e di assegnazione provvisoria anche da fuori provincia [...] >>.

c) L'art. 470-I comma D.Lgs. 297/1994 prevede che “specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della Pubblica Istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.

d) In forza del **CCNI attualmente in vigore**, invece, la procedura di mobilità viene effettuata in aperto contrasto con le suddette sovraordinate disposizioni di legge, come si è già avuto modo di dire nella superiore premessa.

Invero, dalla lettura delle disposizioni di legge in vigore si evince che, in aperto contrasto coi principi generali, inviolabili ed inderogabili, sovraordinati, del nostro ordinamento, il CCNI:

- ha previsto che i trasferimenti interprovinciali di personale già in ruolo vengano di fatto disposti in ultimissima battuta, dopo aver dato priorità ai trasferimenti provinciali e alle nuove immissioni in ruolo, queste ultime - peraltro - agevolate da una aliquota pari al 50% di posti accantonati in via prioritaria, mentre per i trasferimenti provinciali residua solo un'aliquota del 40% di posti disponibili, stanche che un ulteriore 10% è destinato alla mobilità professionale;

- inoltre, ha previsto che il personale da stabilizzare dopo un incarico triennale acquisisca de plano la titolarità nell'ultima sede di assegnazione, di fatto bypassando tutti i candidati provenienti da altra sede che - con maggiore anzianità di servizio, quindi con punteggio decisamente più alto - ambiscono alla stessa sede;

- ed ancora, ha previsto una illegittima riserva/accantonamento di posti in favore dei soggetti che chiedono “trasferimenti all'interno del comune” e in favore dei “trasferimenti tra comuni della stessa provincia”, lasciando relegati alla terza ed ultima fase la mobilità territoriale interprovinciale;

- altresì, ha previsto che le sedi vengano assegnate in via prioritaria a coloro che rientrino nel ruolo di precedente titolarità, ancora una volta emarginando coloro che agognano il trasferimento interprovinciale da decenni.

Tali previsioni contrattuali sono illegittime e la loro applicazione ha determinato gli effetti che hanno costretto l'odierna ricorrente ad adire codesto Tribunale.



Come già evidenziato, non esiste alcuna disposizione di legge che legittimi una simile procedura, totalmente a sfavore di docenti come la Sig.ra Panepinto.

In particolare, la previsione di assegnazione di posti accantonati in via prioritaria in favore dei nuovi immessi equivale alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione e nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio.

Operando nel modo descritto nel CCNI, inoltre, le movimentazioni sono avvenute “per categoria” di mobilità (comunale/provinciale/immissioni/passaggi di ruolo/interprovinciale) e gli elementi per stilare la graduatoria (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) sono stati utilizzati solo all’interno di ciascuna operazione.

Ciò ha comportato che la movimentazione di una categoria con posti accantonati rispetto ad un’altra, appartenenti a tale categoria “privilegiata”, abbiano occupato con immediatezza i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra categoria di lavoratori che è stata “movimentata” successivamente.

Il tutto, realizzando una violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite e, soprattutto, mortificando il principio del merito che regola anche la procedura di mobilità del personale docente.

e) Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del CCNI che disciplinano la movimentazione del personale neo-assunto, vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute nell’art. 462 del T.U. della Scuola, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per gli effetti:

- 1) dell’**art. 1418 c.c.**, che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo;
- 2) dell’**art. 2-comma 2 del Testo Unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. 165/2001)**, concernente le “Fonti” del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego - quali sono quelle sopra richiamate - sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in specie non vi è traccia.



f) Nell'ipotesi in cui codesto Tribunale ritenesse che le norme del CCNI non violino alcuna disposizione di legge e, anzi, siano legittimate da esse, si chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni legislative con riferimento alle seguenti norme della **Costituzione**:

- **art. 3**, da solo ed in combinato disposto con il successivo **art. 97**, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell'Amministrazione Pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza;
- **art. 32-comma 1**, nella parte in cui dispone che *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”*;
- **art. 51-comma 1**, nella parte in cui dispone che *“tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza”*;
- **art. 4-comma 2**, nella parte in cui dispone che *“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”*, da solo ed in combinato disposto con l'**art. 2**, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla scelta dell'attività lavorativa che intende svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui intende espletarla, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazione alcuna che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività.

II) - L'ORIENTAMENTO UNIFORME DELLA GIURISPRUDENZA, con riferimento al “criterio meritocratico del punteggio più alto”.

Per completezza espositiva, è d'uopo riflettere sin da subito sulla circostanza che la più recente occasione in cui nel nostro ordinamento è stato disciplinato da una norma di legge l'obbligo per il MIUR di preservare una consistente percentuale dei posti in favore dei neo-assunti, pretermettendo la mobilità del personale già di ruolo, risale alla Legge 107/2015, la cd. “Buona Scuola”, che aveva previsto un “accantonamento” in via “straordinaria”: a fronte di un piano straordinario di assunzioni per l'A.S. 2015/'16, la Legge del 2015 aveva attivato un “piano di mobilità territoriale” per l'A.S. 2016/'17 in speciale deroga alle vigenti disposizioni ordinarie, connotato da tratti peculiari, “straordinari” per stessa definizione del Legislatore, che lo diversificavano dalla mobilità attuata dal 2017/'18 in poi, ricondotta nei canoni della mobilità ordinaria.

Ma nel caso *de quo* è inequivocabile che si verta nell'ambito della mobilità ordinaria in senso stretto, disciplinata dalla legge ordinaria previgente, e la procedura applicata dagli Uffici non può



trovare giustificazione e fondamento in nessuna previsione normativa speciale sulla mobilità straordinaria, contrariamente a quanto vorrebbe asserire il MIUR nelle sue difese.

In ogni caso, ammesso e non concesso che la Legge 107/2015 possa avere refluenze anche sulla mobilità ordinaria degli Anni Scolastici successivi a quello della sua entrata in vigore, è opportuno in questa sede pure precisare che dalla lettura di tale ultimo testo legislativo può evincersi che unica priorità in effetti accordata dal Legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'A.S. 2014/2015 e trova ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'Amministrazione Scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo.

Non sono previste, nemmeno nella Legge 107/2015, ulteriori deroghe di sistema al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità.

Neppure può ritenersi che il mero riferimento, contenuto nel comma 108 dell'art. 1, alla possibilità per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'A.S. 2014/2015 di partecipare alla mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'A.S. 2015/2016 ai soggetti assunti da GAE (senza riferimento, invece, ai posti assegnati agli idonei del concorso del 2012 nel medesimo anno), possa legittimare il suddetto accantonamento di posti in favore di tale ultima categoria di docenti, in quanto anche per questi ultimi l'assegnazione di sede, sin dall'A.S. 2015/2016, doveva considerarsi provvisoria, giusta il disposto del comma 73 della medesima Legge 107/2015, a norma del quale “Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato [e l'assegnazione è per sua natura notoriamente provvisoria, distinguendosi dalla titolarità definitiva già nella terminologia usata] agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017”,

Quanto sopra è stato già condivisibilmente statuito da una vasta giurisprudenza di merito che ha esaminato situazioni del tutto sovrapponibili a quella in esame (cfr., solo per esemplificare: **sentenza 755 del 20/9/2019 del Tribunale di Ragusa**, nonché **Tribunale di Caltanissetta, sentenza 139 resa l'8/3/2021; Corte d'Appello di Caltanissetta, sentenza 123 pubblicata il 21.5.2020**, che conferma la **sentenza del Tribunale di Enna 263/2018; Corte d'Appello di Venezia, sentenza 127/2021; Corte d'Appello di Lecce, sentenza 154/2021; Tribunale di Catania, sentenza 1561 del 10/4/2018; Tribunale di Enna, Ordinanza del 5/10/2017; Tribunale di Ravenna, sentenza 192 del 16/5/2017; Tribunale di Lanciano-Sentenza 117 dell'08/05/2017**, nonché le successive del medesimo Tribunale, **NN. 118 e 119/2017; Tribunale di Roma, sentenza 2056 del 2/3/2017; Tribunale di Taranto-Ordinanza del 10/01/2017, Tribunale di Foggia-**



Ordinanza del 21/12/2016, Tribunale di Venezia-Ordinanza del 22/11/2016, etc. ...), la previsione contrattuale di cui all'**Allegato 1 del CCNI**, in cui, per la terza fase di movimenti che qui interessa, si legge che << *In ciascuna delle predette operazioni i passaggi ed i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. L'ordine di graduatoria è determinato sulla base degli elementi indicati nella tabella di valutazione dei titoli e validi per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica* >>, avrebbe dovuto essere orientata in conformità alla disciplina legislativa sovraordinata, quindi intesa nel senso che il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame non deve differire rispetto a quello operante in materia di graduatorie concorsuali, incentrato sul principio meritocratico, secondo cui gli aspiranti esprimono le proprie preferenze e l'Amministrazione attribuisce la sede in base al punteggio.

Ebbene, nel caso in esame, anche concedendo di non contestare la correttezza del punteggio riconosciuto alla parte ricorrente, non può che rilevarsi che il comportamento della P.A. sfugge a qualsivoglia spiegazione giuridica, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo e prevalente rispetto a quello meritocratico, per cui la negazione del diritto al trasferimento vantato dalla ricorrente deve ritenersi illegittimo.

Su analoga fattispecie, anche il **Tribunale di Padova**, con la **sentenza 24 del 25/1/2021**, in cui si legge: << *Si osserva in via assorbente che pur essendo il rapporto d'impiego privatizzato del personale scolastico regolato da una tendenziale delegificazione a seguito della stipula di contratti collettivi ai sensi del d.lvo 29/1993 e successive modifiche , ciò non comporta libertà della contrattazione nazionale ed integrativa di discostarsi dai principi e criteri guida previsti dalla legge, tra cui nel caso in questione il criterio guida della delegificazione previsto dal combinato disposto degli artt. 465 e 470 del d.lvo 297/1994 (T.U.Scuola) in base al quale le immissioni in ruolo dovevano essere effettuate sui posti residui e vacanti dopo il compimento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale .La norma in parola autorizzava la propria abrogazione da parte degli accordi collettivi nel rispetto di detto criterio autorizzava la propria abrogazione da parte degli accordi collettivi nel rispetto di detto criterio [...] Detto CCNI nella parte in cui prevede detto accantonamento prioritario per le nuove immissioni in ruolo va pertanto disapplicato >> (in senso assolutamente conforme, anche i **provvedimenti collegiali emessi** rispettivamente **dal Tribunale di Palermo nei gg. 1-15/2/2021** e dal **Tribunale di Termini Imerese nei gg. 27/1-23/3/2021**).*

In sostanza, l'Amministrazione resistente ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale,



basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi. Come dianzi evidenziato, altri concorrenti con minore anzianità e con punteggio di gran lunga inferiore, sono stati assegnati nelle sedi indicate dalla ricorrente con maggiore preferenza e, comunque, in una sede di gran lunga vicinore rispetto a quella in cui è rimasta ferma la ricorrente medesima.

In tal modo, il M.I.U.R. ha tradito palesemente il principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

Insomma, via via scorrendo le preferenze indicate nella domanda, quasi per ogni sede espressa dalla ricorrente nelle sue preferenze, si trovano concorrenti con minor punteggio di costei.

Orbene, come appena affermato, lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga operata mercé l'esercizio di poteri discrezionali della P.A. comporta la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

Sull'**obbligo di preservare il criterio meritocratico del punteggio** in casi analoghi al nostro, si sono pronunciati tanti Giudici di merito in Italia, come ad esempio il **Tribunale di Latina-Ordinanza del 14/03/2017**, il **Tribunale di Roma-Sentenza 7622 del 22/09/2017**, il **Tribunale Brescia-Sentenza 747 dell'01/06/2017**, il **Tribunale di Patti-Sentenza 1177 del 10/07/2017**, il **Tribunale di Napoli-Ordinanza 17959 del 29/08/2017**, il **Tribunale di Venezia-Ordinanza 6962 del 24/11/2016**, etc. ...).

In altre parole, "*lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione*" (cfr. **Cassazione Civile-Sez. Lavoro, sentenza 15212/2013**) e non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisca una procedura concorsuale di impiego, indi basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., ex multis, **T.A.R. Napoli-Sez. VI, sentenza Num. 2620/2007**).

Per tale ragione, trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati nel chiarissimo insegnamento del **Consiglio di Stato** (cfr. **Sez. IV, sentenza 5611/2011**) sul tema: << *il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione della sede che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento.*



In linea generale, deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancita [...] sotto il profilo generale, dall'art. 28, I° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata >>.

Né può dirsi che, nel silenzio della normativa di settore, il Ministero fosse legittimato a derogare al principio suddetto, in quanto – come chiarito dallo stesso Consiglio di Stato – il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando.

In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo diritto del vincitore ed il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

In altre parole, non è l'ordine delle sedi a regolare in prima battuta i movimenti del personale docente nelle procedure di mobilità territoriale, ma il criterio meritocratico del punteggio, così come previsto dalla normativa contrattuale di settore (cfr. **Tribunale di Velletri, sentenze NN. 1275 e 1276/2017**).

In conclusione, la condotta dell'Amministrazione è smaccatamente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato alla sede espressa nelle proprie preferenze, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale ("i migliori" non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio "migliore").

Questo è ciò che è avvenuto nel caso di specie, tanto che la ricorrente con 229 punti è rimasta ferma a Termini Imerese anche per l'A.S. 2021/'22, mentre il personale di cui al prospetto allegato, con pochissimi punti e senza alcun diritto di precedenza, è stato movimentato!

L'illegittimo meccanismo di favore introdotto ha fatto sì che si consumasse un danno nei confronti di docenti come la Sig.ra Panepinto, che da BEN 20 ANNI ha la titolarità di insegnamento in una sede lontana da casa.

Il diritto al chiesto trasferimento, sulla scorta di quanto sin qui esposto, trova conferma nella più vasta giurisprudenza di merito del resto d'Italia, come sopra si è avuto modo di dire, ma anche nell'orientamento dell'**On.le Tribunale oggi adito**, di cui si ritiene opportuno, solo per



esemplificare, riportare un passaggio illuminante contenuto nella **Sentenza 255 del 10/06/2020**: <<il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame non deve differire rispetto a quello operante in materia di graduatorie concorsuali, incentrato sul principio meritocratico, secondo cui gli aspiranti esprimono le proprie preferenze e l'Amministrazione attribuisce la sede in base al punteggio.

Non convince, peraltro, la tesi accolta da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui la previsione dell'allegato 1 imponeva (o era comunque compatibile con) il confronto tra prime preferenze (e poi tra seconde preferenze, poi terze preferenze e così di seguito) di ciascuno dei docenti, laddove in caso di prima (o seconda o terza) preferenza coincidente tra più di essi la scelta sarebbe stata condotta in relazione al diverso punteggio, operante dunque come criterio successivo ed eventuale: questa interpretazione del contratto non trova un aggancio normativo, se si considera che l'allegato al CCNL parla di approntamento di un ordine di graduatoria "per ciascuna preferenza" senza prevedere un'aggregazione tra preferenze collocate sullo stesso livello; al contrario, il CCNL impone di effettuare graduatorie relative alle preferenze e tali paiono da intendersi tutti gli ambiti territoriali indicati nella domanda, a prescindere dalla loro collocazione.

Del resto tale interpretazione sembra porsi in irrimediabile contrasto sia con la previsione secondo cui "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto", sia con quella a tenore della quale "l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio" (con la precisazione che "a parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica...").

Il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato, mentre l'ordine delle preferenze diventa decisivo solo a parità di punteggio. Una diversa interpretazione della norma collettiva violerebbe anche il principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito. La procedura di mobilità, infatti, costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons.di Stato, Sez.IV, sent.5611/2011)>> (in senso conforme, l'illuminante sentenza del **Trib. Monza, Num. 177 del 23/03/2018**).

Sul punto, ancor più recentemente si è espresso il **Consiglio di Stato, con l'Ordinanza 3722 del 22/07/2019**, in cui si legge pedissequamente: << L'art. 465 comma 1 del d. lgs. 297/1994 sopra citato prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall'art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere



alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data. Ciò posto, la norma dell'art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine >> (rif. test. Ordinanza citata).

III) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI CHE REGOLANO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

a) Violazione dell'obbligo di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà dell'azione e violazione del principio di correttezza e buona fede.

La ricorrente lamenta, alla luce di quanto sopra, l'assoluta mancanza di trasparenza dell'Amministrazione nel compimento delle operazioni di mobilità: non è dato conoscere, infatti, per quale ragione ella, pur dotata di un punteggio elevato, non sia stata movimentata neanche su una delle ulteriori sedi espresse, nell'ordine, in domanda, né su quelle più vicine.

Da qui la totale violazione, oltre che dell'art. 462 del D.Lgs. 297/1994, delle norme sull'obbligo di trasparenza nell'azione della P.A. (Legge 241/1990 e s.m.i. in primis) e dell'art. 97 Cost., disposizioni che, per quanto riguarda il pubblico impiego, si traducono nell'obbligo di buona fede nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore.

b) Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A.

Senza recesso alcuno dai superiori motivi, ferma restando quindi l'illegittimità di ogni e qualsivoglia riserva/accantonamento/precedenza nei posti per i docenti neo-assunti o che articolavano semplice istanza di trasferimento provinciale, la ricorrente si è comunque vista preclusa la possibilità di trasferimento presso uno degli ambiti indicati in domanda, a causa dell'illegittimo trasferimento concesso ad altri docenti che, sebbene partecipassero alla stessa mobilità e fossero stati assunti MOLTI ANNI DOPO LA RICORRENTE, oltre a non vantare alcun diritto di precedenza, vantavano per di più un minor punteggio ai fini dei trasferimenti rispetto alla ricorrente.

Come più volte evidenziato, infatti, la ricorrente vantava ai fini della mobilità territoriale un punteggio di 229 punti.

Tuttavia, parecchi docenti con minore o uguale punteggio hanno ottenuto il trasferimento in luogo della ricorrente.

Come recentemente evidenziato dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia, tale meccanismo, che sovverte l'ordine basato sul principio del merito, non trova alcun fondamento



normativo, non evincendosi dalla disciplina vigente alcun criterio alternativo a quello meritocratico, basato quindi sul punteggio, e risolvendosi siffatto modo di agire in una evidente violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e buona andamento della P.A., ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi (in tal senso cfr. **Tribunale di Trani-Ordinanza del 14/09/2016, Tribunale di Foggia-Ordinanza del 05/10/2016, Tribunale di Brindisi-Ordinanza dell'11/10/2016 e Tribunale di Taranto-Ordinanza del 20/09/2016**).

Tutto ciò premesso e considerato, si chiede che

L'ON.LE TRIBUNALE DEL LAVORO DI TERMINI IMERESE ADITO VOGLIA

Ammettere in rito il presente ricorso.

Fissare l'udienza di comparizione ex art. 415 c.p.c., concedendo congruo termine per la notifica alla controparte del presente ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, per ivi sentir accogliere le domande articolate ut supra in via cautelare e che si riportano pedissequamente, con salvezza di ogni diritto, come segue:

- ritenere e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità, indi disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione Scolastica resistente che ha pregiudicato e negato il diritto ad ottenere il chiesto trasferimento interprovinciale nell'ambito della Mobilità 2021/2022 dell'odierna ricorrente, e il relativo CCNI sulla mobilità nella parte in cui non rispetta il criterio meritocratico del punteggio più alto nella procedura di attribuzione delle sedi in seguito a domanda di mobilità territoriale;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento presso una delle sedi prescelte secondo l'ordine di preferenza articolato in domanda di mobilità territoriale e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione Scolastica a trasferire in via definitiva la ricorrente, a decorrere dall'A.S. 2021/2022, presso una delle sedi indicate nelle domande secondo l'ordine di preferenza in ossequio al punteggio ad essa spettante.

In ogni caso, ritenuta e dichiarata l'illiceità della condotta dell'Amministrazione Scolastica, condannare le parti resistenti, in solido tra loro e/o ciascuna per quanto di propria competenza, a risarcire il danno provocato alla ricorrente nella misura che l'On.le Giudicante riterrà equitativamente di giustizia.

Comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti cautelari che saranno ritenuti di giustizia, al fine di accogliere le infrascritte domande garantendo effettiva e compiuta tutela del diritto vantato dal ricorrente.



Come mezzo al fine, ordinare all'Amministrazione Scolastica l'esibizione, ove ritenuta necessaria, degli elenchi (completi di punteggio e tipologia di trasferimento) dei soli docenti che hanno ottenuto le assegnazioni nei Comuni/Distretti/Scuole prescelti dalla ricorrente.

Con riserva di articolare ulteriori eccezioni ed istanze, anche istruttorie, in relazione alle difese avversarie nel prosieguo del giudizio.

Salvo ogni diritto. Vinte le spese.

Al presente ricorso si allegano:

- procura alle liti;

- ricevuta telematica di pagamento del contributo unificato

01a. Contratto individuale di lavoro e conferma in ruolo;

01b. Decreto di ricostruzione di carriera;

01c. Certificazione di servizio;

02a. Domanda di mobilità e allegati;

03a. Copia integrale dei corsi di perfezionamento periodici;

03b. Copia integrale del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno;

04. Lettera di notifica del punteggio;

05. Bollettino dei trasferimenti nella scuola primaria pubblicato dall'USP di Agrigento il 7/6/2021;

06. CCNI valevole per il triennio 2019-2022;

07. O.M. 106 del 29/3/2021;

08. Prospetto disponibilità posti primaria, pubblicato contestualmente al bollettino dei trasferimenti il 7/6/2021 dall'USP di Agrigento;

09. Nota USP di Agrigento del 23/7/2021 avente ad oggetto la disposizione di ripartizione dei posti di sostegno in deroga;

10. Tabulato pubblicato il 29/7/2021 dall'USP di Agrigento, contenente il dettaglio dei posti di sostegno in deroga distribuiti;

11. Nota pubblicata il 9/8/2021 dall'USP di Agrigento avente ad oggetto l'espresso accantonamento di 209 posti di sostegno nella scuola primaria in favore dei docenti aspiranti agli incarichi a tempo determinato;

12. Nota pubblicata il 3/9/2021 dall'USP di Agrigento avente ad oggetto l'approvazione degli incarichi annuali di docenza;

13. Cedolino del mese di Settembre 2021;

14. Fotocopia del documento di riconoscimento e della tessera sanitaria della ricorrente.



Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia in materia di lavoro è indeterminabile e che è dovuto il contributo unificato nella misura di € 259.

Palermo-Termini Imerese, li 21/9/2021

*Avv. **Elisabetta Fragapane***

